



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/22

Dec. n. 1/22

Il giorno 17 febbraio 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 28 gennaio 2022, nei confronti di:

MAIDA MASSIMILIANO, nato a *omissis* il omissis e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2022 col M.C. "MAIDA OFF ROAD C8" (del quale è vice presidente), con tessera n. 22009136 e licenza Fuoristrada n. W04274;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia per avere, quale gestore di fatto dell'impianto nonché organizzatore della manifestazione abusiva e vice presidente di motoclub affiliato FMI, organizzato una manifestazione di motocross denominata "3 Prove 1vs1" tenutasi il 19 dicembre 2021 presso il crossodromo "Chicco Maida" di Rocca di Neto (Crotone) senza aver ottenuto

alcuna preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici federali e senza la prevista sottoscrizione di apposita convenzione FMI /EPS con Enti di Promozione Sportiva, e per aver, inoltre, corrisposto dei premi in denaro ai piloti partecipanti alla gara invece di premi/trofei di natura esclusivamente simbolica (ex art. 5. 1 RMM). Con la recidiva aggravata ex art. 49.4 R.d.G., essendo stato già condannato con decisione del Tribunale federale n° 2/15 del 28 maggio 2015 e decisione GUF n. 38/14 del 20 novembre 2014».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 28 gennaio 2022 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, l'esposto del presidente del M.C. "DELLO STRETTO" e la comunicazione del presidente del Co. Re. Calabria, nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine del 15 febbraio 2022, eventuali memorie difensive e documenti.

In data 11.2.2022 è, quindi, pervenuta memoria difensiva da parte del predetto MAIDA incolpato in questa sede, dal medesimo sottoscritta, acquisita agli atti del procedimento in uno ai documenti ad essa allegati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al signor Massimiliano MAIDA.

Non vi è dubbio, innanzitutto, che in data 19.12.2021, presso il crossodromo “Chicco Maida” di Rocca di Neto (Crotone), si sia effettivamente svolta una manifestazione di motocross denominata “3 Prove 1vs1”. Tanto risulta, infatti, dal materiale fotografico presente sul social network “Facebook” alla pagina ufficiale del crossodromo “Chicco Maida”, acquisito in fase di indagini, e da cui si evincono anche gli esiti delle varie gare disputate nell’ambito della predetta manifestazione.

Dall’esame degli ulteriori atti di indagine, assunti per il tramite dei competenti organismi federali regionali, si desume, altresì, che l’evento del 19 dicembre 2022 fosse del tutto sfornito sia delle dovute autorizzazioni della F.M.I. che della sottoscrizione di apposita convenzione con la F.M.I. medesima o con Enti di Promozione Sportiva, necessarie, appunto, per il suo stesso svolgimento, così come previsto dal relativo regolamento.

Tali circostanze non risultano nemmeno smentite dalle difese che l’odierno incolpato ha approntato in merito al procedimento che occupa e di cui si dirà in seguito.

Inoltre, è altrettanto acclarato che l’incolpato Massimiliano MAIDA risulti essere attivo organizzatore della manifestazione citata, atteso che sulla locandina ad essa riferita compare il suo stesso recapito telefonico cellulare cui rivolgersi per “*info e prenotazioni*”, corrispondente al recapito che è stato dal medesimo indicato per il tesseramento alla F.M.I., risultante dagli archivi federali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, emergono, quindi, dei chiari indici di responsabilità a carico dell’incolpato, in ordine ai fatti contestatigli in questa sede e sanzionabili secondo il R.d.G.

II. Le difese svolte dal signor Massimiliano MAIDA in ordine a tali fatti ed esposte nella memoria trasmessa l’11.2.2022 non sono state in grado di sconfessare l’assunto accusatorio. Il MAIDA stesso, ha, infatti, asserito di essere del tutto estraneo alla organizzazione dell’evento, da considerarsi, in ogni caso, come attività autonoma ed estranea alla F.M.I., essendosi egli soltanto limitato a

“dare una mano”. Come già evidenziato, però, il solo fatto che sulla locandina dell’evento fosse indicato il suo stesso numero telefonico come recapito al quale rivolgersi sia per ricevere informazioni che per prenotarsi e partecipare all’evento, lascia intendere che l’attività posta in essere dall’incolpato non si sia riferita, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, ad una mera collaborazione, bensì ad una attiva partecipazione a tutte le fasi di cui la stessa manifestazione constava.

Invero, contrariamente a quanto affermato dall’incolpato, pare che il medesimo non abbia affatto indugiato a postare sul proprio profilo Facebook, già in data 14 dicembre 2021, alle ore 22:38, una serie di indicazioni utili per lo svolgimento della manifestazione programmata per il giorno 19 successivo, mostrandosi – quantomeno - come “gestore di fatto” dell’impianto che l’avrebbe ospitata, asserendo, addirittura, la presenza di “licenziati F.M.I.” e la omologazione federale della pista, con la ulteriore specificazione dei premi in denaro previsti per ogni singola categoria motociclistica, e ciò, tra l’altro, in chiara violazione dell’art. 5.1. R.M.M.; non si vede, quindi, come la manifestazione medesima potesse allora considerarsi come “autonoma”. Parimenti, il MAIDA risulta essere il soggetto deputato alla premiazione dei vincitori, così come si evince dal materiale fotografico presente sulla pagina ufficiale del crossodromo “Chicco Maida” sul quale si è svolta la manifestazione del 19.12.2021.

Tale ricostruzione, come anticipato, è suffragata dagli atti acquisiti in fase di indagine, allegati al fascicolo di ufficio, da cui risulta anche la mancanza della necessaria preventiva autorizzazione da parte della F.M.I. della citata manifestazione.

III. Così acclarate le responsabilità del MAIDA, va da sé che la condotta dallo stesso posta in essere abbia integrato la violazione dell’art. 1 R.d.G., avendo egli tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, che dell’art. 13 R.d.G. che prevede, appunto, l’autorizzazione delle

manifestazioni e l'omologazione degli impianti deputati al loro svolgimento. Detti comportamenti, poi, oltre ad assumere una determinata importanza dal punto di vista disciplinare, mal si addicono a dei soggetti tesserati e licenziati, i quali dovrebbero avere una particolare contezza delle regole sportive e la dovuta rettitudine nel rispettarle.

IV. Ciò posto, la violazione di cui si è reso responsabile l'incolpato conduce all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione di natura inibitoria, che tenuto conto della recidiva contestata ai sensi dell'art. 49.4 R.d.G. (che prevede l'aumento della pena fino alla metà), va comminata nella misura complessiva di mesi 9 (nove) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine sanzione per il 17 novembre 2022), tenendo conto che tale sanzione è stata determinata partendo dalla pena base nella misura di mesi 6 ed aumentata della metà, secondo le norme relative alla recidiva contestata in virtù delle precedenti condanne.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13, 29, 49.4 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 5.1. R.M.M., dichiara:


MAIDA MASSIMILIANO, nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2022 col M.C. "MAIDA OFF ROAD C8" (del quale è vice presidente), con tessera n. 22009136 e licenza Fuoristrada n. W04274;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 9 (nove), con fine pena il 17 novembre 2022.

Depositata il 17 febbraio 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Maida Massimiliano;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. re. Calabria;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.